

## Il Consiglio di Stato

richiamati:

- gli articoli 40 e 75 della legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano del 28 settembre 2012 (Legge sulle epidemie, LEp);
- l'articolo 102 capoverso 2 dell'ordinanza concernente la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano del 29 aprile 2015 (Ordinanza sulle epidemie, OEep);
- l'ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare del 19 giugno 2020 (Ordinanza COVID-19 situazione particolare);
- la legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (Legge sanitaria, LSan),

vista la risoluzione governativa n. 5529 del 26 ottobre 2020 con la quale sono stati adottati dei provvedimenti nella lotta al COVID-19;

preso atto delle misure adottate il 28 ottobre 2020 dal Consiglio federale che impongono l'aggiornamento della citata risoluzione;

sentito il Medico cantonale;


### **r i s o l v e :**

1. Gli art. 4, 5 e 5a dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare si applicano anche agli spazi delle strutture accessibili al pubblico nei quali vengono offerti cibi e bevande per il consumo direttamente sul posto.
2. Per il personale addetto al servizio nelle strutture della ristorazione e negli spazi delle strutture accessibili al pubblico nei quali vengono offerti cibi e bevande per il consumo direttamente sul posto è obbligatoria la mascherina chirurgica o una mascherina in tessuto certificata, in buono stato e indossata in maniera da coprire bocca e naso. Visiere e dispositivi analoghi non possono sostituire la mascherina. Per il personale che lavora nelle strutture della ristorazione e negli spazi delle strutture accessibili al pubblico nei quali vengono offerti cibi e bevande per il consumo direttamente sul posto deve essere tenuto un piano di lavoro che indichi l'ora di arrivo e di partenza dal locale.
3. In aggiunta ai contesti in cui è obbligatorio per disposizioni federali, l'uso della mascherina facciale è altresì prescritto nel perimetro in cui si svolgono manifestazioni all'aperto. L'uso della mascherina rimane per il resto fortemente raccomandato in tutte le situazioni in cui non è possibile mantenere il distanziamento fisico, compresi i veicoli privati su cui viaggiano persone non appartenenti ad una medesima economia domestica.


4. Alle persone particolarmente a rischio per età o patologie pregresse è vivamente raccomandato di limitare la frequentazione di strutture accessibili liberamente al pubblico e di manifestazioni con elevata concentrazione di persone.
5. Chi è tenuto a mettersi in quarantena secondo l'Ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale di viaggiatori deve annunciarsi entro due giorni dalla sua entrata, ai sensi dell'art. 5, compilando l'apposito formulario (reperibile al sito <https://www4.ti.ch/dss/dsp/covid19/popolazione/viaggiatori/>) oppure annunciandosi alla *hotline* cantonale COVID-19 (tel.: 0800 144 144; e-mail: [hotline@fctsa.ch](mailto:hotline@fctsa.ch)).
6. Le violazioni delle disposizioni della presente risoluzione sono perseguibili penalmente secondo l'art. 83 LEp.  
Possono inoltre essere adottati gli opportuni provvedimenti amministrativi, compresa la chiusura di singole strutture secondo l'art. 9 cpv. 2 dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare.
7. La presente risoluzione entra in vigore il 31 ottobre 2020 alle ore 00.00, ha effetto fino al 30 novembre 2020 e annulla e sostituisce la risoluzione n. 5529 del 26 ottobre 2020.
8. La risoluzione è pubblicata sul Foglio ufficiale e in forma elettronica nel sito del Cantone.
9. Contro la presente risoluzione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, nel termine di 30 giorni dall'intimazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 43 cpv. 4 Legge sanitaria).
10. Comunicazione:
  - Consiglio di Stato (decs-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch)
  - Medico cantonale (dss-umc@ti.ch)
  - Polizia cantonale (polizia-segr@polca.ti.ch)
  - Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch)
  - Sezione degli enti locali (di-sel@ti.ch)

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

  
Norman Gobbi

Il Cancelliere:

  
Arnaldo Coduri